



COMUNE DI BALZOLA

VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031

P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

ORDINANZA N.18 del 14/11/2016

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI, NEI CIRCOLI PRIVATI E DI TUTTI I LOCALI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 1 DELLA L.R. 9/2016.

IL SINDACO

Vista La Legge Regionale 02.05.2016, n. 9 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico" – entrata in vigore il 20.05.2016 - con la quale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, ha disposto norme finalizzate a prevenire il gioco d'azzardo patologico e a tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica;

Visto in particolare l'art. 6 (limitazioni all'esercizio del gioco) della L.R. sopra citata che testualmente prevede: *"I Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio di gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sala da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lettera d)";*

Considerato che in forza della generale previsione dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e in forza del succitato art. 6 della L.R. 02/05/2016 n. 9 il Sindaco può disciplinare gli orari di esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del RD. 773/1931 (TULPS)

Dato atto che:

L'offerta crescente di strumenti dedicati al gioco d'azzardo sta creando un preoccupante aggravamento dei problemi socio-sanitari nella popolazione, con un incremento, specie nell'ultimo decennio, delle installazioni di gioco aleatorio sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante;

il volume di gioco d'azzardo negli ultimi anni è aumentato in modo esponenziale, passando da 19.5 miliardi di euro nel 2001 a 85 miliardi nel 2012, con un aumento dei disturbi da gioco d'azzardo patologico che a livello nazionale era stato stimato, sempre nel 2012, in una forbice compresa tra gli 800.000 e i 1.200.000 individui;



COMUNE DI BALZOLA

VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031

P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

Le persone seguite dai Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze sono passate, in Piemonte, da 150 nel 2005 a circa 1.200 nel 2012;

il gioco d'azzardo rappresenta la terza causa per la diffusione del fenomeno dell'usura;

Recenti studi epidemiologici ed in particolare l'articolo scientifico prodotto dall'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa "*Relazione tra numero e tipo di giochi d'azzardo praticati e gioco problematico nella popolazione generale italiana*" pubblicato nel marzo 2016 sul n.ro 21 della Rivista Medicina delle Dipendenze, affermano che la specifica pericolosità degli apparecchi automatici di gioco che induce i giocatori a massive perdite di denaro giustifica ampiamente i provvedimenti di contenimento dell'offerta specificamente studiati per le installazioni di gioco aleatorio e messi in campo da un sempre crescente numero di Enti Locali.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di adottare provvedimenti per arginare il fenomeno descritto anche al di fuori degli ambulatori sanitari, adottare un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito senza impedire del tutto il loro utilizzo per non inficiare eccessivamente la libertà d'impresa, fino a quando tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge.

Valutato pertanto opportuno intervenire per ridurre l'arco temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi da gioco in denaro, con l'obiettivo di impedirne l'accesso indiscriminato in particolare nelle fasce orarie nelle quali è maggiormente probabile l'accesso delle persone per le quali è più rilevante un intervento di tutela della salute, gli anziani e gli adolescenti.

ORDINA

che, a partire dal 14/11/2016, l'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del R.D. 773/1931, installate:

- o -nelle sale giochi autorizzate ex art 86 del TULPS (ad esclusione delle sale da biliardo e bowling)
- o -negli esercizi autorizzati ex art. 86 TULPS (bar , ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, edicole, circoli ricreativi, ricevitorie lotto , esercizi commerciali et)
- o negli esercizi autorizzati ex art. 88 del TULPS (agenzie scommesse, sale bingo , sale VLT).

sia vietato dalle ore 12.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni , compresi i festivi

DISPONE



COMUNE DI BALZOLA

VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031

P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

- **Obbligo di esposizione di un apposito cartello, in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;**
- **Obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e/o di funzionamento degli apparecchi.**

AVVERTE

che fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale:

1. la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931 e s.m.i., così come previsto dall'art. 11, comma 2 della Legge Regionale 02.05.2016, n. 9, con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 589/1981 e s.m.i.;
2. in caso di particolare gravità o recidiva si applicherà per un periodo da uno a sette giorni la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i..

che copia della presente Ordinanza:

sia pubblicata all'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale del Comune sia inviata, per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza:

- ✓ alla Prefettura di Alessandria;
- ✓ alla Questura di Alessandria;
- ✓ alla Stazione dei Carabinieri di Balzola (AL);
- ✓ al Comando di Polizia Municipale del Comune di Casale Monferrato.
- ✓ al Compagnia della Guardia di Finanza di Casale Monferrato;
- ✓ all'Agenzia Dogane e Monopoli di Alessandria;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso



COMUNE DI BALZOLA

VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031

P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO

Grignolio Armanda

Firma autografa sostituita a mezzo stampa



COMUNE DI BALZOLA

VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031

P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

ORDINANZA N.18 del 14/11/2016

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI, NEI CIRCOLI PRIVATI E DI TUTTI I LOCALI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 1 DELLA L.R. 9/2016.

IL SINDACO

Vista La Legge Regionale 02.05.2016, n. 9 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico" – entrata in vigore il 20.05.2016 - con la quale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, ha disposto norme finalizzate a prevenire il gioco d'azzardo patologico e a tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica;

Visto in particolare l'art. 6 (limitazioni all'esercizio del gioco) della L.R. sopra citata che testualmente prevede: *"I Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio di gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sala da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lettera d)";*

Considerato che in forza della generale previsione dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e in forza del succitato art. 6 della L.R. 02/05/2016 n. 9 il Sindaco può disciplinare gli orari di esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del RD. 773/1931 (TULPS)

Dato atto che:

L'offerta crescente di strumenti dedicati al gioco d'azzardo sta creando un preoccupante aggravamento dei problemi socio-sanitari nella popolazione, con un incremento, specie nell'ultimo decennio, delle installazioni di gioco aleatorio sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante;

il volume di gioco d'azzardo negli ultimi anni è aumentato in modo esponenziale, passando da 19.5 miliardi di euro nel 2001 a 85 miliardi nel 2012, con un aumento dei disturbi da gioco d'azzardo patologico che a livello nazionale era stato stimato, sempre nel 2012, in una forbice compresa tra gli 800.000 e i 1.200.000 individui;



COMUNE DI BALZOLA

VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031

P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

Le persone seguite dai Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze sono passate, in Piemonte, da 150 nel 2005 a circa 1.200 nel 2012;

il gioco d'azzardo rappresenta la terza causa per la diffusione del fenomeno dell'usura;

Recenti studi epidemiologici ed in particolare l'articolo scientifico prodotto dall'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa "*Relazione tra numero e tipo di giochi d'azzardo praticati e gioco problematico nella popolazione generale italiana*" pubblicato nel marzo 2016 sul n.ro 21 della Rivista Medicina delle Dipendenze, affermano che la specifica pericolosità degli apparecchi automatici di gioco che induce i giocatori a massive perdite di denaro giustifica ampiamente i provvedimenti di contenimento dell'offerta specificamente studiati per le installazioni di gioco aleatorio e messi in campo da un sempre crescente numero di Enti Locali.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di adottare provvedimenti per arginare il fenomeno descritto anche al di fuori degli ambulatori sanitari, adottare un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito senza impedire del tutto il loro utilizzo per non inficiare eccessivamente la libertà d'impresa, fino a quando tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge.

Valutato pertanto opportuno intervenire per ridurre l'arco temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi da gioco in denaro, con l'obiettivo di impedirne l'accesso indiscriminato in particolare nelle fasce orarie nelle quali è maggiormente probabile l'accesso delle persone per le quali è più rilevante un intervento di tutela della salute, gli anziani e gli adolescenti.

ORDINA

che, a partire dal 14/11/2016, l'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del R.D. 773/1931, installate:

- o -nelle sale giochi autorizzate ex art 86 del TULPS (ad esclusione delle sale da biliardo e bowling)
- o -negli esercizi autorizzati ex art. 86 TULPS (bar , ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, edicole, circoli ricreativi, ricevitorie lotto , esercizi commerciali et)
- o negli esercizi autorizzati ex art. 88 del TULPS (agenzie scommesse, sale bingo , sale VLT).

sia vietato dalle ore 12.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni , compresi i festivi

DISPONE



COMUNE DI BALZOLA

VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031

P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

- **Obbligo di esposizione di un apposito cartello, in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;**
- **Obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e/o di funzionamento degli apparecchi.**

AVVERTE

che fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale:

1. la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931 e s.m.i., così come previsto dall'art. 11, comma 2 della Legge Regionale 02.05.2016, n. 9, con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 589/1981 e s.m.i.;
2. in caso di particolare gravità o recidiva si applicherà per un periodo da uno a sette giorni la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i..

che copia della presente Ordinanza:

sia pubblicata all'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale del Comune sia inviata, per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza:

- ✓ alla Prefettura di Alessandria;
- ✓ alla Questura di Alessandria;
- ✓ alla Stazione dei Carabinieri di Balzola (AL);
- ✓ al Comando di Polizia Municipale del Comune di Casale Monferrato.
- ✓ al Compagnia della Guardia di Finanza di Casale Monferrato;
- ✓ all'Agenzia Dogane e Monopoli di Alessandria;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso



COMUNE DI BALZOLA

VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031

P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO

Grignolio Armanda

Firma autografa sostituita a mezzo stampa